Oscuramento disposto
Numero registro generale 29034/2021
Numero sezionale 4011/2026
Numero di raccolta generale 28352/2026
Data pubblicazione 03/11/2026

AULA 'A'

Oggetto

Infortunio itinere

R.G.N. 29034/2021

Cron.

Rep.

Ud 14/10/2026

CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	IRENE TRICOMI	- Presidente -
Dott.	FRANCESCO BUFFA	- Consigliere-
Dott.	MARIA CASOLA	- Consigliere-
Dott.	ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliere -
Dott.	ALESSANDRO GNANI	-Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29034-2021 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

2026

4011

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 2184/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Roma rigettava la domanda di [redacted] volta a far accertare che l'aggressione fisica subita di

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

pomeriggio in data 14.2.2013, dopo aver frequentato un corso d'inglese presso l'istituto scolastico in cui insegnava, doveva qualificarsi come infortunio *in itinere*. Secondo la Corte d'appello la frequentazione del corso non era obbligatoria e nemmeno funzionale alla prestazione lavorativa, essendo ella docente di scienze e avendo partecipato a un corso di inglese organizzato dall'istituto scolastico per gli studenti, sebbene con libertà di partecipazione da parte degli insegnanti, al di fuori dall'orario di servizio e del piano di formazione per i docenti approvato dagli organi collegiali d'istituto. Al rigetto della domanda seguiva la condanna alle spese di lite.

Avverso la sentenza, [redacted] ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.

L'INAIL resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo di ricorso, [redacted] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte d'appello reso una motivazione apparente.

Con il secondo motivo di ricorso, [redacted] deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.115, co.1 e 2 c.p.c., 2729, co.1 c.c., contestando l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la frequentazione del corso rispondeva a una legittima aspettativa della ricorrente di sviluppo del proprio percorso professionale, ma non era obbligatoria e nemmeno indispensabile ai fini della prestazione lavorativa.

Con il terzo motivo di ricorso, [redacted] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 4 n.5 d.P.R. n.1124/65, in combinato disposto con gli artt.282 d. lgs.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

n.297/94, 1, co.124 l. n. 107/15, 29, 53, 64, co.1 CCNL di categoria, 1363, 1366, 1367 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la rilevanza del corso d'inglese sul presupposto che esso non fosse incluso nel piano di formazione annuale approvato dal collegio dei docenti.

Con il quarto motivo di ricorso, [redacted] deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero il contenuto del verbale del collegio dei docenti.

Con il quinto motivo di ricorso, [redacted] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte d'appello compensato le spese di lite, sussistendo gravi ragioni in tal senso.

I primi quattro motivi pongono nel loro complesso il tema dell'interpretazione dell'art.2 d.P.R. n.1124/65.

Ai sensi di tale norma la copertura assicurativa INAIL spetta per gli infortuni subiti "in occasione di lavoro", compresi quelli occorsi durante il normale tragitto compiuto dal luogo di abitazione al luogo di lavoro. Nell'orientamento consolidato di legittimità, la tutela INAIL richiede che l'evento dannoso sia in nesso di derivazione necessaria con la prestazione lavorativa (v. Cass.15047/07), cioè a dire di occasionalità necessaria con l'attività lavorativa (Cass.3970/99); in particolare, l'attività anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa deve essere richiesta da quest'ultima, siccome funzionale o preparatoria alla stessa (Cass.3970/99); si è altresì specificato che perché un infortunio possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa (Cass.12326/09).

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

Questa Corte (Cass.2895/08), in materia di infortunio *in itinere* occorso a un insegnante, ha negato tutela assicurativa nel caso di frequentazione di un corso obbligatorio da parte di un docente di materie tecniche, considerando che l'insegnamento di materie tecniche non rientra nel perimetro della tutela assicurativa di cui all'art.4, n.5 d.P.R. n.1124/65, il quale richiede l'espletamento di esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche (sul punto v. anche Cass.21400/15, Cass.14028/16).

Ora, tale precedente non risulta risolutivo poiché, per un verso, non è qui in discussione se l'insegnamento di scienze implichi l'espletamento di esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche; per altro verso e soprattutto, il precedente non affronta la questione centrale posta dai primi quattro motivi: se cioè possa aversi occasionalità necessaria nel solo caso di corsi di formazione obbligatoria, oppure quand'anche si tratti di corsi di formazione organizzati dalla scuola, nei locali scolastici, non compresi nel piano di formazione obbligatoria predisposto dagli organi d'istituto, al di fuori dell'orario di lavoro e però aperti alla libera partecipazione dei docenti, oltre che degli alunni.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'occasionalità necessaria tra prestazione lavorativa e infortunio attribuisca rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo (Cass.3776/08, Cass.11545/12).

Il ricorso sollecita ad una valutazione circa la riferibilità, in modo diretto o indiretto, della partecipazione con gli alunni al corso di lingua inglese, alla prestazione

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

lavorativa dell'insegnante, anche in ragioni delle ulteriori considerazioni poste nei motivi, ovvero che:

-l'attività di insegnamento include la formazione professionalizzante, la quale non può essere limitata ai soli corsi obbligatori previsti nel piano formativo annuale: l'art.282 d. lgs. n.297/97 prevede la formazione come diritto-dovere; l'art.1, co.194 l. n.107/15 prevede una formazione del personale permanente e strutturale; l'art.37 d.lgs. n.165/01 prevede la conoscenza della lingua inglese come requisito per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

-il corso di lingua inglese frequentato il giorno dell'infortunio, nella prospettazione della ricorrente, era deputato a ottenere un'abilitazione all'insegnamento parzialmente in lingua inglese.

Alla luce di detti elementi, merita riflessione il *distinguo* di sentenza tra attività di formazione professionale e attività di formazione rispondente a una crescita solo personale della docente ma non avente valenza professionalizzante, e come tale estranea all'occasione lavorativa.

L'assenza di precedenti specifici sulla particolare questione interpretativa dell'art.2 d.P.R. n.1124/65 posta dal caso di specie, nonché la sua rilevanza per una precisa categoria di lavoratori quali sono i docenti, consiglia il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti costituite e del Procuratore Generale.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, in esso riportati.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, in esso riportati.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2026.

La Presidente
Irene Tricomi

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf